



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

San Polo 119 – Tel. 041/2402199 Fax 041/2402195

Presidenza

Prot. n. 1055/2017 bl

Venezia, 27/4/2017

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Penali
Roma

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Mestre

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

Ai Giudici di Pace
Loro Sedi

Ai Funzionari del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

A.I.G.A.

Alla Coccinella Cooperativa Sociale

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 con **Coccinella Cooperativa Sociale**.

Trasmetto la convenzione in oggetto indicata, stipulata con **Coccinella Cooperativa Sociale**.

Manuela Farini

Il presidente
Manuela Farini

Manuela Farini



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con la Coccinella Cooperativa Sociale

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con allegato atto, ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli enti presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientrano tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Manuela Farini, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e la Coccinella Cooperativa Sociale nella persona di Raffaella Mariotto, presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa,

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

l'ente consente che i condannati, per i reati di lieve entità, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di due unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo o forestale od di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora della fauna e di randagismo degli animali;
- nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio o del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione degli immobili utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art.2

l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, indica il tipo la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

l'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig.ra Valentina Simoni.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al presidente del tribunale eventuali integrazioni a modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà

svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

i soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo le relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di un anno prorogabile, di comune accordo tra le parti, per un altro anno a decorrere dal 01/04/2017.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia, 30/03/2017

Tribunale di Venezia



La Coccinella Cooperativa Sociale

LA COCCINELLA
COOPERATIVA SOCIALE

Via Ieddi, 28/A

30173 FAVARO VENETO (VE)
C.F. / P.Iva: 04394300273